

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 20/04/2021

FATTO

I ricorrenti riferiscono di essere cointestatari con clausola di PFR di un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P, del valore nominale di Lire 5.000.000 ed emesso in data 19.1.1990, e di aver posto all'incasso in data 12.12.2020 il suddetto titolo riscuotendo da parte dell'intermediario convenuto la somma di € 28.876,63, nettamente inferiore a quella attesa di € 58.126,42, con una differenza ancora da corrispondere pari ad € 29.249,79, determinata applicando i rendimenti propri della serie "P" riportati sul buono per tutta la durata trentennale nonché la ritenuta fiscale annua del 12,5%.

Sostengono in proposito che l'importo liquidato, infatti, non risulta corretto in quanto dall'esame del titolo sul fronte e sul retro risulta che sia stato utilizzato un modulo cartaceo della serie "P", emesso in data successiva al D.M. del 13 giugno 1986 dunque in un momento in cui la serie "P" non era in corso nonché che al momento della sottoscrizione la parte resistente, invece di apporre, come richiesto dal citato D.M., un timbro sul fronte con la dicitura della nuova serie "Q/P" e uno sul retro contenente i nuovi rendimenti, si sia limitato a cancellare, a penna, la lettera "P" e scrivere al suo posto la lettera "Q", senza apporre alcun timbro modificativo degli interessi dell'originaria serie "P";

Alla luce delle precedenti considerazioni, riferiscono di aver proposto formale reclamo in data 5.5.2020 non ricevendo risposta e si rivolge pertanto all'Arbitro affinché venga riconosciuto il diritto ad ottenere gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul retro del buono per tutto il periodo della durata trentennale dello stesso, e quindi ad ottenere l'importo di euro 29.249,79.



Costitutosi, l'intermediario chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, precisando che provvederà ad attivare la procedura di rimborso della differenza di rendimento sul buono oggetto della presente controversia, corrispondendo in favore della parte ricorrente la somma di € 20.038,25, come risulta da una tabella che allega; che corrisponderà altresì, assieme alla predetta somma, il previsto importo di € 20,00 quale contributo alle spese sostenute per l'instaurazione della presente controversia, conformemente a quanto previsto nelle "Disposizioni". Conclude riservandosi di trasmettere evidenza contabile attestante l'avvenuto rimborso dell'importo indicato in favore dell'avente diritto.

La parte ricorrente, in sede di repliche, ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la somma che l'intermediario ha offerto non è pari a quella richiesta con ricorso: rileva che, con il ricorso, ha chiesto l'applicazione dei rendimenti della serie "P", al netto della ritenuta fiscale del 12,5%, per tutti e trenta gli anni, per un importo dovuto pari a € 58.126,42 a fronte di € 28.876,63 corrisposti dalla convenuta, con una differenza in favore dell'odierna ricorrente pari a € 29.249,79. Il diverso e inferiore importo determinato da Poste, pari a € 48.952,31, pare essere stato determinato applicando i rendimenti della serie "P" solo per gli ultimi dieci anni e non per tutti e trenta come richiesto con ricorso.

Chiede pertanto di applicare i rendimenti della serie P per tutti e trenta gli anni e di produrre lo sviluppo del calcolo che determinerebbe il diverso e inferiore importo offerto prima di dichiarare l'eventuale cessazione della materia del contendere; conclude rilevando che alcun importo è stato ancora effettivamente corrisposto.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto le condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P, del valore nominale di Lire 5.000.000 ed emesso in epoca successiva all'emanazione del DM del 13.06.1986 e precisamente in data 19.1.1990, e duplicato in data 30.7.1993.

La parte ricorrente ha depositato copia del buono in contestazione, emesso su modulo cartaceo della serie "P", precedente a quella in corso di emissione al momento della sottoscrizione. Dall'esame del titolo risulta che sul fronte del buono, in alto a sinistra così come in basso a destra risulta il timbro della serie "P", sbarrato a penna, a cui è sovrapposto il timbro della serie "Q", oltre il timbro recante la dicitura "Duplicato"; sul retro dello stesso risulta la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P", con indicazione dei relativi tassi di rendimento per l'intera durata del titolo, cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una stampigliatura recante la dicitura "attenzione, per calcolo interessi attenersi apposito prontuario".

Parte ricorrente afferma che il buono è stato posto all'incasso successivamente alla scadenza trentennale: in particolare si produce la ricevuta di rimborso, avvenuto in data 12.12.2020, del buono oggetto di contestazione, mediante corresponsione di € 28.876,63. Ciò posto, parte ricorrente ritiene che l'intermediario avrebbe dovuto applicare i rendimenti originari della serie "P" riportati sul retro del titolo per tutti e 30 gli anni di durata dello stesso poiché esso, pur essendo stato sottoscritto su un modulo della serie "P" in data successiva al D.M. del 13 giugno 1986, allorché la citata serie non era più in corso, non riporta, come richiesto dal citato D.M., un timbro sul fronte con la dicitura della nuova serie "Q/P" e uno sul retro contenente i nuovi rendimenti, bensì sul fronte la cancellatura, a penna, della lettera "P" e la scrittura al suo posto della lettera "Q" e, sul retro manca un timbro modificativo degli interessi dell'originaria serie "P".



Il ricorso merita di essere solo parzialmente accolto

La possibilità di utilizzare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi è espressamente prevista dall'art. 5 del citato D.M. del giugno 1986 che prevedeva che venissero apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi: cfr. ex multis la decisione del Collegio di Roma n. 8049/2018). Nel caso di specie, in sede di emissione del duplicato l'intermediario utilizzò un buono della serie "P", senza apporre sul retro la tabella correttiva relativa alla serie "Q" vigente nel 1990.

L'orientamento giurisprudenziale più recente, nonché diverse pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, hanno disposto che la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi.

Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.

Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla disponga al riguardo, sicché dovrebbe considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro dei buoni.

Questa interpretazione più favorevole al cliente, in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno, appare accolta da diverse recenti decisioni dei vari Collegi territoriali e, in ultimo, dalla recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3.4.2020

In particolare il Collegio di coordinamento, esaminando la questione relativa al rendimento dei BFP relativamente agli anni dal 20° al 30°, quesito che attiene precipuamente ai buoni della serie "Q/P" che sono contrassegnati dalla sovrapposizione di due timbri sul retro, ha ritenuto che, in mancanza di una piena e corretta eterointegrazione, prevale l'esigenza di tutela dell'affidamento del sottoscrittore su quanto convenuto con la controparte. Va quindi riconosciuto al sottoscrittore, secondo quanto indicato sul titolo per la pregressa serie "P", il rendimento bimestrale espresso in valore assoluto (più vantaggioso di quello della serie Q in termini percentuali).

Rispetto a tale conclusione, coerente con il principio per cui il rendimento dei buoni è governato dalla disciplina del rapporto negoziale intervenuta tra emittente e sottoscrittore, si è precisato che non osta l'osservazione che così ragionando si dà ingresso nel nostro ordinamento ad un titolo "ibrido" per effetto della coesistenza di due criteri di determinazione dei rendimenti eterogenei (capitalizzazione complessa e rendimenti della serie "Q" per i primi 20 anni, capitalizzazione semplice e rendimenti serie "P" ultimi 10 anni); tale alternanza, infatti, non è esclusa da norme di legge e non è nuova con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento.

L'obiezione ultima, secondo la quale le disposizioni del Decreto del 1986, istitutivo della serie "Q" e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall'art. 173 Codice Postale) dovrebbe prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla sua entrata in vigore, trova un limite nella circostanza che, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto del 1986, l'utilizzo di un modulo di una precedente serie sia avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio di Coordinamento ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”. Il Collegio di Coordinamento, peraltro, si conforma al consolidato orientamento di questo Arbitro (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, ex multis, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019; Coll. Palermo n. 14703/2019; Coll. Roma n. 8049/2018), conforme a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

Tale indirizzo non può considerarsi smentito dalla recente Cass. SS. UU. n. 3963/2019: come, infatti, correttamente rilevato dal Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020, «la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.

Non merita, invece, condivisione l’indirizzo difforme di una recente giurisprudenza di merito, secondo cui «se la natura imperativa delle disposizioni ministeriali richiamate dal Codice Postale del 1973 consente a queste ultime di modificare l’oggetto di un rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, a fortiori deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull’oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione» (così App. Milano, n. 5025 del 16 dicembre 2019; ma v. anche App. Milano n. 435 del 7 febbraio 2020, Trib. Macerata, 6 marzo 2020): il che suggerisce peraltro a questo Collegio, per completezza argomentativa e per scrupolo analitico, di indugiare ancora sugli argomenti che, al contrario, suggeriscono di confermare l’indirizzo dell’ABF.

Invero, come sempre affermato dal Collegio di Coordinamento «il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell’ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l’emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest’ultimo, inevitabile se ci si colloca



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nell'ottica dell'orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa».

Anche ad avviso di questo Collegio, pertanto, l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, risulta maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno.

Il Collegio da atto che l'intermediario resistente chiede la cessazione della materia del contendere dichiarandosi disponibile a rimborsare la somma di € 20.038,25, riferita all'applicazione dei rendimenti della serie "P" a tutta la durata trentennale. Tuttavia, alla data della presente decisione non risulta pervenuta alcuna evidenza dell'intervenuto rimborso della somma indicata da parte dell'intermediario. Inoltre, il ricorrente contesta i conteggi effettuati in proposito dall'intermediario. Pertanto, la domanda dell'intermediario di dichiararsi la cessazione della materia nel contendere non può essere accolta.

La domanda del ricorrente, conclusivamente, è parzialmente meritevole di essere accolta: l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli, con la precisazione che, qualora nelle more del presente giudizio siano stati effettuati in favore del ricorrente dei rimborsi configurabili come solo parziali rispetto a quanto in questa sede deciso, l'intermediario resta tenuto al versamento della differenza di importo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO